



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

- VISTO l'art. 18 della legge agosto 1990, n. 232, come novellato dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che dispone in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali;
- VISTO l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, a. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTO l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni sulle convenzioni in materia di sicurezza;
- VISTO il comma 402 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base alla quale dall'1 gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie e considerato che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si avvale delle nuove procedure informatiche del Servizio NoiPa già a decorrere dall'1 gennaio 2015;
- VISTO l'art 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- VISTO l'art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
- VISTO il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, concernente il «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai Finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione del 6 dicembre 2018, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

dall'Accordo quadro sottoscritto il 20 dicembre 2016 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'Associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT);

- VISTE le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2010 recante "Disciplina dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino unico»;
- VISTO il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026), emanato il 30 gennaio 2024, con la quale il Ministro dell'interno, nel definire le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi, ha fissato la linea strategica nr. 7, consistente nell' «implementare dei livelli di sicurezza stradale, ferroviaria e delle comunicazioni»;
- VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 17 luglio 2024 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'AISCAT, stipulato, a seguito di intervenute esigenze, al fine di sostituire il citato Accordo quadro del 20 dicembre 2016;
- RITENUTO che ai fini della corresponsione dell'indennità debba essere considerata la tipologia di servizio prestato, con riferimento a modalità e durata, nonché alla natura festiva della giornata di impiego;
- RITENUTO pertanto di dover fissare i nuovi criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità autostradale al personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto nell'Accordo quadro sopra menzionato sottoscritto il 17 luglio 2024;
- SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA

Art. 1

(Modalità di versamento delle indennità da parte degli Enti concessionari autostradali)

1. Le somme che gli Enti concessionari autostradali si impegnano a corrispondere, a titolo di indennità, in favore del personale della Polizia di Stato in forza nella Specialità della Polizia Stradale, impiegato nei servizi autostradali, d'ora in poi indicato come "personale", saranno



Il Ministro dell'Interno

*di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e
con il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

versate nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato 2439 pg.5, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme di cui al comma 1, al netto delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in applicazione dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono riassegnate al capitolo 2501 pg 11 e pg 5 e al capitolo 2522, pg 2 del medesimo stato di previsione, sulla base degli originali delle quietanze attestanti il versamento e della dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo, di cui al D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 2

(Periodicità delle indennità e documentazione)

1. Le somme di cui ai successivi articoli 3, 4 e 5, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, sono erogate, con periodicità mensile, sulla base della documentazione predisposta dai Compartimenti della Polizia Stradale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al seguente articolo 3.

Art. 3

(Indennità di base)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale ed i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato in modo continuativo in servizi di vigilanza stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, spetta l'indennità di cui all'articolo 39 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e modificato dall'articolo 6, comma 4, lettera a), della Legge 15 ottobre 2013, n.119.

2. L'indennità "di base" viene fissata in € 7,00 (Euro sette/00) pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, per ogni giornata di presenza-servizio della durata ordinaria di 6 (sei) ore effettivamente prestata in ambito autostradale.

3. Al sopra indicato importo si devono aggiungere € 0,387 (trecentottasette millesimi di Euro) ex art. 3 della Legge 27 dicembre 1953, n. 963, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. L'indennità "di base" è riconosciuta anche al personale in servizio presso il CNAI, Centro Nazionale Accertamento Infrazioni della Polizia Stradale.

5. Al personale impiegato nei servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria o in servizi di sala operativa e di "operatore di giornata", o altri servizi concordati con la Società, effettivamente prestati in ambito autostradale, in turni della durata di 3 (tre) ore è riconosciuta un'indennità "di base" ridotta, pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

6. L'indennità di cui al precedente comma può cumularsi all'indennità di base di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

(Indennità nelle giornate "superfestive")

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e i reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato in servizi di polizia stradale o di polizia giudiziaria nell'ambito della rete stessa, che svolga servizio di pattuglia, esterno di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società, servizi di sala operativa e all'"operatore di giornata", nelle giornate cc.dd. "superfestive" (1° gennaio, Pasqua, Lunedì in Albis, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre), viene corrisposta un'ulteriore indennità, pari a € 3,50 (Euro tre/50), al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, da sommarsi all'indennità di cui al precedente articolo 3.

Art. 5

(Indennità aggiuntiva)

1. A decorrere dall' 1 gennaio 2024 al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia, esterni di polizia giudiziaria, altri servizi concordati con la Società o servizi di sala operativa e di "operatore di giornata", viene corrisposta un'indennità "aggiuntiva" fissata, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali pro-capite, in:

- € 2,50 (Euro due/50) per il turno mattutino (7.00/13.00 oppure 6.00/12.00);
- € 2,50 (Euro due/50) per il turno pomeridiano (13.00/19.00 oppure 12.00/18.00);
- € 5,00 (Euro cinque/00) per il turno serale (19.00/01.00 oppure 18.00/24.00);
- € 7,50 (Euro sette/50) per il turno notturno (01.00/07.00 oppure 00.00/06.00).

2. Al personale in organico presso i Centri Operativi di Polizia Stradale e ai reparti della Polizia Stradale istituiti nell'ambito della rete autostradale in concessione alle Società, nonché a quello comunque impiegato nell'ambito della rete stessa che svolga servizi di pattuglia ed esterni di polizia giudiziaria, o altri servizi concordati con la Società, o servizi di sala operativa e di "operatore di giornata" in turni di 3 (tre) ore (in luogo delle 6 ordinarie) effettuati – ad esempio – in regime di straordinario programmato o emergente, è riconosciuta l'indennità "aggiuntiva", da aggiungersi a quella di "base", in misura pari al 50%, sempre al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione

Art. 6

(Modalità di liquidazione delle indennità)

1. La liquidazione delle indennità spettanti al personale avverrà tramite le procedure informatiche del Servizio NoiPa, come in premessa indicato, mediante elaborazione delle competenze fisse e accessorie relative al personale della Polizia di Stato.

Art. 7

(Uffici competenti al pagamento delle indennità)

1. Al pagamento delle predette competenze provvederà la Direzione centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VI – Trattamento economico del personale in servizio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza con imputazione al capitolo 2501 pg. 11 previa validazione degli elenchi elaborati dal medesimo Ufficio, sulla base dei dati caricati sul sistema CENAPS dai competenti Compartimenti, per conto dei relativi Uffici Periferici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Il Ministro per la
pubblica amministrazione